

## Legge 30.4.62 n. 283

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"

(Così modificata da L. 26.2.63 n. 441, L. 19.2.92 n. 142, D.P.R. 19.11.97 n. 514, L. 27.12.97 n. 449)

### Art. 1

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. A tal fine l'Autorità Sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi i campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria Provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

Il medico veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

## Art. 2

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di 3 mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000.

## Art. 3

Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'Autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

## Art. 4

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Così modificato da Decr. L.vo 26.5.97, n. 155, art. 7, comma 1) è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti (Così modificato da Decr. [L.vo 26.5.97, n. 155](#), art. 7, comma 1), da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a 300.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

## Art. 5

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- e) soppressa
- f) soppressa dall'art. 57, [punto 2, L.19.2.92, n. 142](#) (Legge Comunitaria per il 1991)
- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la Sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

## Art. 6

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lett. h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della Sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Comma abrogato da [D.P.R. 19.11.97 n. 514](#)

Tale disposizione non si applica ai surrogati o sucedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della Sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità ed al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e

con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell'ammenda è di lire 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lett. h) dell'art. 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 del Codice Penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del Codice Penale.

#### Art. 7

Il Ministro per la Sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

#### Art. 8

(Abrogato con art. 18, DPR 18.5.82 n. 322 successivamente abrogato con art. 29, [D.L. 27.1.92, n. 109](#))

#### Art. 9

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali tessi di lavorazione o comunque in locali che siano in dirette comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 15.000.000.

#### Art. 10

Il Ministro per la Sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso (Così modificato dall'art. 57, comma 3 della L. 19.2.92, n. 142, Legge comunitaria per il 1991).

Il Ministro per la Sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000

#### Art. 11

..omissis.. (in virtù dell'art. 1 del D.P.R. 23.8.82, n. 777)

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati

..omissis.. (in virtù dell'art. [1 del D.P.R. 23.8.82, n. 777](#))

#### Art. 12

È vietata l'introduzione nel territorio della repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente Legge.

I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente art. 6.

#### Art. 13

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

#### Art. 14

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di immunità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali. (Modifica apportata dalla L 27.12.97 n. 449)

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 150.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

#### Art. 15

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al ministro per la Sanità nel termine di 15 giorni.

#### Art. 16

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

#### Art. 17

I contravventori alle disposizioni intervenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a Lire 1.500.000.

#### Art. 18

Le disposizioni di cui agli artt. 5, 9,10,11,12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reati più gravi ai sensi di altre disposizioni.

## Art. 19

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

## Art. 20

Sono abrogati gli artt. 242,243,247,250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

## Art. 21

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della Sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della Sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della Sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle Finanze;
- e) tre rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità;
- f) un Direttore di Sezione Chimica di Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;
- g) un Direttore di Sezione Medico-Micrografica di Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;
- h) un rappresentante del Laboratorio chimico centrale delle Dogane;
- i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

## Art. 22

Il Ministro per la Sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificati, oltre le loro caratteristiche chimiche-fisiche i

requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la Sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la Sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.